

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 03/01/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 2007

Autorizzazione stipula convenzione tra Regione Puglia e Unione Regionale delle Camere di Commercio della Puglia per l'espletamento delle procedure per l'attuazione dell'art. 11 della Legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dagli artt. 53 e 54, comma 5, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, in tema di incentivi fiscali per i settori del Commercio e del Turismo.

L'Assessore all'industria, Commercio ed Artigianato, Avv. Pietro Lospinuso, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio incentivazione, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce:

L'art. 11 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha disposto la concessione di incentivi fiscali per il commercio e turismo sotto forma di credito d'imposta, con le modalità e i criteri di cui all'art. 10 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317 e alle relative disposizioni attuative ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo art. 101

Gli articoli 53 e 54,comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, hanno esteso le agevolazioni alle imprese commerciali all'ingrosso, alle spese per l'acquisto di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica ed hanno elevato l'ammontare massimo di agevolazione concedibile nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia dei "de minimis", cioè a 100.000 (centomila) Euro.

L'art. 7, comma 17, lett. a), della legge 23 dicembre 1999 n. 448 ha inoltre esteso l'agevolazione alle rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa.

L'art. 48 del decreto legislativo 31.03.98, n. 112, ha disposto il trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni in materia di incentivi.

Con legge regionale n. 24 dell'11 dicembre 2000 è stato istituito il Fondo Unico per gli incentivi fiscali alle imprese.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1679 dell'11 dicembre 2000 sono stati assegnati 13 miliardi di lire per la gestione degli incentivi fiscali in favore delle imprese operanti nella regione, da concedere sotto forma di credito d'imposta ai sensi dell'art. 11 della legge 449/97.

Nel biennio 1998/2000 le procedure amministrative di concessione incentivi fiscali alle imprese commerciale e turistiche di cui alla legge 449/97, art. 11 successive modifiche ed integrazioni, sono state positivamente realizzate - in nome e per conto del ministero Industria Commercio Artigianato - dalle Camere di Commercio, conseguendo l'obiettivo di garantire alle imprese un sistema trasparente, snello ed efficace che tenesse conto delle esigenze di sviluppo del settore;

L'Unioncamere Puglia, su richiesta del Settore Commercio, ha istituito un Comitato tecnico composto pariteticamente da responsabili delle Camere di Commercio e della Regione Puglia, per la redazione di tutti i documenti necessari alla elaborazione, diffusione e gestione delle procedure amministrative finalizzate alla concessione degli incentivi;

Per procedere all'assegnazione degli incentivi è necessario stipulare apposita convenzione con l'Unione regionale delle Camere di Commercio di Puglia; lo schema di detta convenzione, composto da n. 5 fogli, è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;

Si evidenzia che il contributo che la Regione riconosce all'Unioncamere Puglia è determinato, per l'anno 2001, nella misura del 3% a valere sulle risorse complessivamente messe a disposizione dalla L. 449/97, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1679 dell'11.12.2000.

Tale contributo si è reso necessario oltre che per l'ordinaria gestione delle attività previste dalla normativa, anche per la messa a punto del relativo sistema informativo telematico che consenta al Settore di interagire nel completamento degli atti amministrativi e di disporre di una banca dati aggiornata in tempo reale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili in quanto trattasi di approvazione di "schema di convenzione" e la relativa spesa sarà impegnata prima della firma di detta convenzione con determinazione dirigenziale.

Il settore Commercio ritiene il presente provvedimento di competenza della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k e della legge costituzionale 1/99 e in applicazione della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali datata 15/3/2000; nota Commissario di Governo nella Regione Puglia datata 29/6/2000 e della comunicazione del Presidente della Giunta Regionale PRE/COM/2000/00007.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore al ramo;

VISTA la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario e dai Dirigenti dell'Ufficio e del Settore;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE

DELIBERA

Di approvare lo schema di "Convenzione tra Regione Puglia e Unioncamere Puglia per l'espletamento delle procedure di cui alla L. 449/97, art. 11 e relative modifiche ed integrazioni, così come allegato al presente provvedimento e del quale ne costituisce parte integrante;

Di delegare il Dirigente del Settore commercio alla firma della Convenzione suddetta;

Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta Dott. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto CONVENZIONE TRA REGIONE PUGLIA E UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA PUGLIA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI CUI ALLA LEGGE 27.12.1997 N. 449 - art. 11 - E RELATIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'anno 2001, il giorno TRA	del mese di	,
il e domicil	ito "Regione"), rappresentata dal liato in ragione della carica e agli effe libera della Giunta Regionale n	etti del presente atto presso la sede
E		
UNIONCAMERE PUGLIA) - Co sua qualità di	E CAMERE DI COMMERCIO DELL odice Fiscale nella p dell'UNIONCAMERE PUGLIA, a ad assumere le obbligazioni del p NE CAMERE PUGLIA	persona del, nella utorizzato con provvedimento n.
PRESO ATTO		

dei seguenti provvedimenti:

Legge 27.12.1997 n. 449 - art. 11;

Decreto 21.4.1998 del Ministero Industria, Commercio ed Artigianato;

Legge 23.12.1998 n. 448 - artt. 53 e 54 - comma 5 che hanno esteso le agevolazioni alle imprese commerciali all'ingrosso, alle spese per l'acquisto di programmi informatici ecc.;

Circolare 5.3.1999 n. 910026 del Ministero. Industria, Commercio ed Artigianato relativa alla riattivazione dell'intervento di cui alla L. 449/97 Art. 11:

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'art. 19 che regola il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - l'art. 19, comma 6 che prevede l'istituzione presso ciascuna regione di un Fondo unico regionale in cui confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate;

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'art 19, comma 12, il quale stabilisce che le Regioni subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalle stesse in virtù di leggi e già vigenti alla dati di emanazione del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti;

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 -, art. 14, comma 4, il quale stabilisce che i membri dell'organismo che delibera in materia agevolativa non possono essere dipendenti del soggetto gestore o di società controllata dallo stesso o essere membri dei competenti organi statutari del suddetto gestore o delle società anzidette;

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante interventi per le razionalizzazioni per il sostegno pubblico alle imprese in attuazione dell'art. 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

Decreto Presidente del Consiglio del Ministri 10.2.2000 "Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34;

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 26.5.2000 relativo al trasferimento dell'esercizio delle funzioni in materia degli incentivi alle imprese;

Legge regionale n. 24/2000;

Delibera Giunta Regionale nr. 1679 del 11.12.2000;

CONSIDERATO CHE

Nel biennio 1998/1999 le procedure amministrative di concessione degli incentivi fiscali alle imprese commerciali e turistiche di cui alla legge 449/1997 art. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, sono state positivamente realizzate - in nome e per conto del Ministero Industria, Commercio ed Artigianato - dalle Camere di Commercio, conseguendo l'obiettivo, di garantire alle imprese un sistema trasparente, snello ed efficace che tenesse conto delle esigenze di sviluppo del settore;

la Regione Puglia, ha avviato le necessarie procedure di concerto con l'Unioncamere Puglia;

Le Camere di Commercio hanno garantito lo svolgimento delle funzioni loro assegnate dall'Art. 11 della L.499/97 e successivo decreto del 4.8.98 del M.I.C.A., mettendo a punto iniziative di informazione ed assistenza alle imprese, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali di settore, interventi organizzativi e procedurali ad hoc, che hanno permesso di gestire le procedure amministrative finalizzate alla concessione degli incentivi;

l'Unioncamere Puglia, su richiesta della Regione Puglia, Assessorato all'Industria, Commercio e Artigianato - Settore Commercio -, ha istituito un Comitato Tecnico, composto dai responsabili delle Camere associate e della R.P. Settore Commercio, che ha curato la redazione di tutti i documenti necessari per la diffusione e gestione delle procedure amministrative finalizzate alla concessione degli incentivi;

RILEVATO CHE

la "materia relativa all'incentivazione alle imprese commerciali di competenza dell'Assessorato Regionale all'Industria, Commercio e Artigianato - Settore Commercio -; con deliberazione n. ______ del ______ la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare la bozza della presente convenzione

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

La REGIONE PUGLIA e L'UNIONCAMERE PUGLIA - quest'ultima per effetto delle deleghe conferite da ciascuna Camera di Commercio -, si impegnano ad operare congiuntamente per la realizzazione e gestione degli adempimenti connessi alla concessione di incentivi fiscali alle imprese commerciali e turistiche previsti dalla legge 27.12.1997 n. 449 - art. 11 - e successive modifiche ed integrazioni.

Per la realizzazione di tale obiettivo la REGIONE PUGLIA e l'UNIONCAMERE PUGLIA si avvalgono delle strutture operative del sistema camerale, già a tal fine utilizzate nel biennio 1998/1999 in base al conferimento di analoghe funzioni da parte del Ministero Industria, Commercio e Artigianato.

Art. 2

La presente convenzione ha per oggetto la delega alle Camere di Commercio, per il tramite di Unioncamere Puglia, delle funzioni di informazioni e assistenza alle imprese commerciali, raccolta, istruttoria e predisposizione delle graduatorie delle richieste ai sensi della 449/97 per la successiva approvazione della Regione e, monitoraggio e controllo post-concessione, presso le aziende beneficiarie.

Per lo svolgimento di tali funzioni le Camere di Commercio, con il supporto ed il coordinamento di Unioncamere Puglia, garantiscono la continuità delle azioni attituate per le medesime finalità nel biennio 1998/1999 in base all'art. 11 della Legge 449/1997, tra cui la realizzazione di un sistema informatico tematico assicurando la gestione, in tempo reale, del procedimento amministrativo volto alla concessione degli incentivi.

Art. 3

Le Camere di Commercio oltre a garantire la massima diffusione presso gli operatori economici degli interventi agevolativi di cui alla presente convenzione, provvederanno:

ai necessari controlli sulla rispondenza degli investimenti ammessi alle agevolazioni;

alle comunicazioni al Ministero delle Finanze in caso di revoca della concessione del credito d'imposta;

a fornire il supporto informatico all'elaborazione delle graduatorie e definizione del contributo;

ad assicurare il controllo afferente il regime de minimis;

al caricamento ed elaborazione anagrafica e statistica dei dati.

Art. 4

Per lo svolgimento delle attività previste all'art. 2 della presente convenzione, la Regione Puglia riconosce a Unioncamere Puglia:

un contributo per la copertura dei costi sostenuti dalle Camere di Commercio per lo svolgimento delle attività conferite determinato nella misura del 3% a valere sulle risorse complessivamente messe a disposizione della L. 449/97 dalla delibera di G.R. nr. 1679 del 11.12.2000.

Le ispezioni dovranno essere effettuate in ciascuna provincia da personale camerale della rispettiva Camera di Commercio autorizzato dalla LP. su indicazione di Unioncamere. Per l'erogazione dei contributi sopra previsti, Unioncamere Puglia dovrà produrre idonea rendicontazione delle attività sviluppate e delle spese sostenute.

Art. 5

l'Assessorato regionale all'I.C.A. - Settore Commercio - utilizzerà lo 0,5% a valere sulle risorse complessivamente messe a disposizione della L. 449/97 ai sensi della delibera di G.R. nr. 1679 del 11.12.2000 per le spese di funzionamento e per autonome attività ispettive sulle imprese beneficiarie delle agevolazioni.

Art. 6

La proprietà delle informazioni e dei dati è della Regione.

Art. 7

La Regione Puglia e Unioncamere Puglia potranno concordare eventuali procedure ed adempimenti non specificati nella presente convenzione ma necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e dei risultati qui individuati; inoltre, si impegnano a risolvere con il medesimo atteggiamento collaborativo, eventuali controversie che dovessero sorgere nel corso del rapporto.

Le parti possono concordare in qualunque momento integrazioni o modifiche alla presente convenzione, che si reputino necessarie per le esigenze attinenti le funzioni da essa regolate.

Art. 8

La. presente convenzione ha durata annuale a partire dalla data di sottoscrizione, fermo restando in ogni caso l'obbligo per le parti al completamento di tutti gli adempimenti previsti dalla convenzione stessa, anche oltre tale termine e potrà essere rinnovata, con nuovi rimodulazione del contributo dei costi di gestione, previo accordo tra le parti.

Art. 9

La presente convenzione e prodotta in tre esemplari, dei quali uno conservato presso _______della Regione Puglia, uno presso l'Unioncamere Puglia ed il terzo a valere per la registrazione qualora fosse richiesta in caso d'uso.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente scrittura sono a carico della Regione Puglia.

Il presente allegato è composto da n. 5 (cinque) fogli.

Il Dirigente di Settore Ing. Antonio Siggillino